



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.11.2012, relativo alla società S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna e Veneto, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 15.10.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.11.2012, in favore di un numero massimo di 79 unità lavorative, della società S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA, dipendenti presso le sedi di:

- Bassano del Grappa (VI): n. 34 lavoratori, di cui n. 6 lavoratori sospesi per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012;
- Carmignano di Brenta (PD): n. 8 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012 e n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012;
- Cornuda (TV): n. 3 lavoratori;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Crocetta del Montello (TV): n. 7 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012 e n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012;
- Roncade loc. Biancade (TV): 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012;
- Treviso: 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012;
- Monte Colombo (RN): 3 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012;
- Rolo (RE): 8 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012;
- San Martino in Rio (RE): n. 10 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.10.2012 al 30.11.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.10.2012 al 31.10.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione, a fronte della totale infungibilità delle mansioni.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 256.356,19 (duecentocinquantaseimilatrecentocinquantasei/19).

Codice Fiscale: 00934160250

Matricola INPS: 8410793497

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 256.356,19 (duecentocinquantaseimilatrecentocinquantasei/19), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 25/06/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni